CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 31-5-2011 N° 12007

Atti tributari – notifica – comune del domicilio fiscale – esistenza di una sede secondaria – notifica ex art. 60 DPR 600/73 - illegittimità

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.RR. 2[illegible] N. 131 TAB. ALL. [illegible] MATERIA TRIBUTARIA

12007 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Marco	PIVETTI	Presidente	R.G.N.25397/06
Dott. Camilla	DI IASI	Consigliere	
Dott. Francesco	TIRELLI	Consigliere	Cron. 12007
Dott. Renato	POLICHETTI	Consigliere	Rep.
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Ud. 15/04/11

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrenti -

Oggetto:
Iva. Cartella. Notifica. Irreperibili. Inapplicabilità. Sanatoria. Decadenza.

1218/11

Contro

[redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della [redacted], Sez. 49, n. 27/49/05 del 24 febbraio 2005, depositata il 28 giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dell'amministrazione concernente una controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di rettifica divenuto definitivo e che il contribuente sosteneva non essere stato ritualmente notificato;

Dichiarata preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio di appello iniziato successivamente alla successione *ex lege* dell'Agenzia delle Entrate;
Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi con i quali l'amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta irritualità della notificazione dell'avviso di rettifica e lamenta la mancata valutazione della sanatoria derivata dalla proposizione del ricorso avverso la cartella;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato:
quanto alla possibilità che nel caso la notifica potesse essere eseguita ai sensi dell'art. 60, lettera *e)*, D.P.R. n. 600 del 1973, questa deve escludersi per il fatto che esisteva nel comune di domicilio fiscale un ufficio della società (come accertato nella sentenza impugnata che parla di "sede secondaria"), sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune» (Cass. n. 15856 del 2009);
quanto alla ritenuta sanatoria conseguente alla proposizione del ricorso avverso la cartella, essa deve escludersi, stante la comunque intervenuta decadenza, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: «La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce

l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d'imposta – per l'esercizio del potere di accertamento» (Cass. S.U. n. 19854 del 2004);

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere rigettato e che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2011.

Il Consigliere estensore
Dott. Raffaele Botta

Il Presidente
Dott. Marco Pivetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 MAG. 2011
IL CANCELLIERE B3
Fausto Mariani

IL CANCELLIERE B3
Fausto Mariani